

Documento Informativo per gli iscritti sulle caratteristiche della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

FINALITA'

La finalità della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA) è quella di offrire, tramite il Fondo pensione, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11, commi da 4 a 4 quinquies, del D.Lgs. 252/2005, come emendato dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 168-169).

EFFICACIA

La RITA trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

DESTINATARI

La prestazione è su base volontaria ed è riservata agli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia lavoratori del settore privato, sia lavoratori del settore pubblico.

REQUISITI

Per usufruire della RITA gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- A) RITA con erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni:
- aver cessato l'attività lavorativa;
 - aver maturato almeno 20 anni di contribuzione complessiva nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - aver raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, entro 5 anni dalla richiesta della RITA;
 - aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- B) RITA con erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni:
- aver cessato l'attività lavorativa;
 - essere stati inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa;
 - aver raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dalla richiesta della RITA;
 - aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il possesso dei requisiti viene attestato tramite la presentazione, unitamente al modulo di richiesta della RITA, dell'Estratto Conto Contributivo dell'INPS (ECI o Ecocert) oppure dell'estratto conto rilasciato dall'ente previdenziale di appartenenza del lavoratore richiedente, al fine di comprovare alternativamente:

- di aver maturato 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza (RITA di cui alla lettera A del punto precedente);
- di aver cessato l'attività lavorativa e di non essere stato occupato nei due anni successivi (RITA di cui alla lettera B del punto precedente).

CARATTERISTICHE DELLA RITA E MODALITA' DI EROGAZIONE

La prestazione consiste nell'erogazione diretta da parte del Fondo pensione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto in un predeterminato arco temporale (che al massimo potrà ammontare a 10 anni).

L'erogazione della RITA viene effettuata direttamente dal Fondo e la posizione individuale (o la porzione di posizione) di cui l'aderente chiede l'erogazione in RITA rimane investita nel comparto dallo stesso specificato (vedi Art. 4, lettera a), punto 4), così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Ciascuna rata viene disinvestita tempo per tempo (vedi Art. 7) e terrà conto dell'incremento o della diminuzione del valore della posizione derivante dall'andamento del valore quota del comparto prescelto.

La posizione individuale (o la porzione di posizione) di cui l'aderente chiede l'erogazione in RITA continua a essere mantenuta in gestione dal Fondo pensione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. La porzione di montante sarà riversata, su indicazione dell'iscritto da esprimersi al momento della richiesta, nel comparto a cui la posizione dell'aderente già afferisce oppure nel Comparto garantito. In caso di mancata indicazione, la stessa sarà riversata nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare, ovvero sia nel

Comparto garantito. Risulta pertanto fondamentale che l'aderente, al momento della compilazione della richiesta, valuti con attenzione la scelta del comparto nel quale far confluire la posizione destinata a RITA, fermo restando che il comparto di destinazione potrà poi essere modificato nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Si evidenzia, pertanto, che l'importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari e si suggerisce di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

Qualora, a seguito dell'attivazione della RITA, pervengano al Fondo dei versamenti contributi, questi non vengono destinati a RITA. Al fine dell'erogazione delle somme non destinate a RITA, l'aderente deve pertanto presentare al Fondo una ulteriore richiesta di prestazione.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE

La facoltà dell'aderente di richiedere il trasferimento ad altro Fondo della propria posizione rimane inalterata. Nel caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene interrotta, dopodiché viene avviato il disinvestimento dell'intera posizione individuale e si procede conseguentemente al trasferimento della stessa.

CASI PARTICOLARI

Prestazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento.

Alle rate della RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

Conseguentemente, le somme devono essere pagate direttamente alla società finanziaria nel limite massimo di 1/5 dell'ammontare di ogni singola rata (fino a capienza del debito dichiarato), in quanto i restanti 4/5 sono incedibili, non sequestrabili e non pignorabili.

Premorienza dell'iscritto.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, viene riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

COSTI

Per l'erogazione della RITA verrà addebitato, a titolo di spesa amministrativa, un importo pari a 3 euro per ogni rata.

TRATTAMENTO FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato alla RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per accendere la RITA, l'iscritto deve presentare a FonDemain formale richiesta mediante l'apposito modulo, reperibile nel sito web o presso la sede del Fondo.

REVOCA

E' consentita la revoca dell'erogazione della RITA. La comunicazione deve essere eseguita utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dal Fondo Pensione. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione al fondo pensione.